



COMUNE DI MONTECICCARDO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PRESTAZIONI E
GLI INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 17/03/2014



COMUNE DI MONTECICCARDO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Indice

Premessa

Riferimenti Legislativi

Capitolo I Principi Generali

Art. 1 Funzioni del Comune

Art. 2 Oggetto

Art. 3 Obiettivi

Art. 4 Destinatari

Capitolo II Parametri economici

Art. 5 Definizione di nucleo familiare

Art. 6 Definizione della situazione economica del nucleo familiare

Art. 7 Situazione economica dei soggetti obbligati agli alimenti

Capitolo III Servizi ed interventi

Art. 8 Tipologia degli interventi

Art. 9 Requisiti di accesso

Art. 10 Assistenza economica straordinaria

Art. 11 Assistenza economica continuativa

Art. 12 Contributi economici alle famiglie affidatarie di minorenni

Art. 13 Integrazione retta presso strutture residenziali di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti;

Art. 14 Integrazione retta per inserimenti presso strutture semiresidenziali (minori – adulti – anziani) e trasporto;

Art. 15 Servizio di integrazione scolastica per alunni riconosciuti ai sensi della L. 104/92

Art. 16 Servizi di assistenza educativa domiciliare a favore di minori riconosciuti ai sensi della L. 104/92 e/o svantaggio

Art. 17 Servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili

Art. 18 Agevolazioni servizi scolastici (refezione e trasporto)

Art. 19 Borse lavoro

Art. 20 Procedura ed istruttoria

Art. 21 Valutazione congruità economica

Art. 22 Controlli sulla documentazione prodotta

Art. 23 Azioni di rivalsa del Comune

Art. 24 Rinvio



COMUNE DI MONTECICCARDO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

PREMESSA

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per l'erogazione di prestazioni e servizi socio-assistenziali e scolastiche agevolate a soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 07/08/1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Le competenze dell'ente locale nella promozione, organizzazione e gestione della rete degli interventi e dei servizi sociali comunali trovano diversi riferimenti normativi, costituzionali e di legislazione nazionale e regionale.

Riferimenti Legislativi

- artt. 2, 32, 38 della Costituzione;
- D. Lgs. 112/98;
- D. Lgs. 109/98;
- D.L.201/2011
- D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012.
- D.P.C.M. 5.12.2013 N. 135
- D. Lgs. 267/00;
- D. Lgs. 130/00;
- D.P.C.M. 14 Febbraio 2001
- D.P.C.M. 305/1999;
- D.M. 21/12/2000 n. 452;
- D.P.C.M. 07/05/1999 n. 221;
- D.P.C.M. 242/2001;
- D.P.C.M. del 18 maggio 2001
- L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- L. 241/1990;



COMUNE DI MONTECICCARDO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Capitolo I – Principi generali

Art. 1 – Funzioni del Comune

Ai sensi della Legge 8 Novembre 2000, n. 328, del D.P.R. 3 Maggio 2001 e della Legge Regionale Marche n. 20/02, i Comuni sono titolari delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.

Tali funzioni comprendono:

- a) la programmazione e la realizzazione dei servizi;
- b) l'erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche;
- c) le attività di accreditamento e vigilanza sulle strutture erogatrici;
- d) la definizione dei parametri per l'individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi;

Art. 2 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso, le procedure e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale del Comune a favore di persone e nuclei familiari, secondo i principi di universalità, uguaglianza, non discriminazione e cittadinanza, voluti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, in ottemperanza ed in conformità alla normativa vigente regionale e statale, tenuto conto delle disponibilità e delle risorse che l'Ente mette a disposizione per tali funzioni.

Tali interventi sono attuati allo scopo di ridurre o eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, di favorire il miglioramento delle condizioni di vita, e di prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

Art. 3 - Obiettivi

Gli interventi di cui al presente Regolamento sono finalizzati a prevenire o ridurre il disagio e la marginalità generati da insufficienza del reddito tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Le prestazioni socio-economiche assistenziali del Comune di Monteciccardo vanno ad integrare le provvidenze erogate da un'articolata rete di soggetti pubblici e privati che secondo il principio di sussidiarietà concorrono a supportare famiglie o singoli in condizioni di indigenza.

I contributi disciplinati dal presente Regolamento vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, approvate annualmente dal Consiglio Comunale.

Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento, non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Pubblica.



COMUNE DI MONTECICCARDO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Art. 4 - Destinatari

Posso accedere agli interventi previsti dal presente regolamento i cittadini italiani, i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri titolari di regolare permesso di soggiorno, residenti anagraficamente nel Comune di Monteciccardo da almeno 6 mesi.

Capitolo II - Parametri economici

Art. 5 – Definizione di nucleo familiare

Ai fini del presente regolamento, per nucleo familiare si intende il nucleo come definito dall'articolo 1-bis del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, inserito dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

Per nucleo familiare si intende il nucleo composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai conviventi. Sono considerate componenti il nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità familiari, purché la convivenza risulti anagraficamente.

Art. 6 – Definizione della situazione economica del nucleo familiare

Il reddito preso in esame ai fini della rilevazione del parametro di riferimento per tutti gli interventi economici previsti dal presente Regolamento è quello del nucleo familiare di cui all'art. 5.

Per reddito complessivo del nucleo familiare o di convivenza si intende quello risultante dalla certificazione ISEE ai sensi del D.Lgs n. 109/98 e del D. LGS n. 130/2000 e successive modifiche.

Oltre alla certificazione ISEE è richiesta l'autocertificazione di eventuali altri proventi economici percepiti a qualsiasi titolo dal dichiarante o dai componenti il suo nucleo di convivenza. Le dichiarazioni sostitutive uniche che riportano un valore ISEE uguale a zero devono essere accompagnate dall'autocertificazione del richiedente esplicativa del profilo economico personale e del nucleo di convivenza del dichiarante.

Sarà motivo di esclusione dal beneficio qualsiasi diritto di proprietà di beni immobili e l'aver effettuato donazioni di beni immobili o di diritti su di essi, negli ultimi cinque anni. Non è motivo di esclusione dal beneficio la proprietà della casa di abitazione dell'interessato.

Tutte le dichiarazioni sostitutive uniche che riportano il valore ISEE uguale a zero devono essere segnalate per gli atti di controllo a carico della Guardia di Finanza. Le situazioni economiche anomale dovute a reddito basso in rapporto ai costi per soddisfare i bisogni primari saranno oggetto di controlli, a norma di legge, diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte.



COMUNE DI MONTECICCARDO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Art. 7 – Situazione economica dei soggetti obbligati agli alimenti

Nella quantificazione degli interventi di assistenza economica, di cui all'articolo successivo, lettera A punti 5 e 6, e dovranno essere tenute in debita considerazione le condizioni economiche dei soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

Qualora detti parenti tenuti agli alimenti si rifiutassero di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque all'erogazione della prestazione, se a seguito della valutazione del Servizio Sociale Professionale vi fosse una situazione di grave pregiudizio o tutela nei confronti dei soggetti appartenenti alle fasce deboli (es. anziani, soggetti portatori di disabilità, minori, etc.) fatta salva l'eventuale rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente.

Capitolo III – Servizi ed interventi

Art. 8 – Tipologia degli interventi

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si individuano le seguenti tipologie di servizi e di interventi:

- A. Interventi di assistenza economica:
 - 1) Assistenza economica continuativa;
 - 2) Assistenza economica straordinaria;
 - 3) Agevolazioni servizi scolastici (mensa e trasporto)
 - 4) Contributi economici alle famiglie affidatarie di minorenni;
 - 5) Integrazione retta presso strutture residenziali di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti;
 - 6) Integrazione retta per inserimenti presso strutture semiresidenziali (minori – adulti – anziani) e trasporto;
- B. Servizi socio-assistenziali:
 - 1) Servizio di integrazione scolastica a favore di alunni riconosciuti ai sensi della Legge n. 104/92;
 - 2) Servizi di assistenza educativa domiciliare a favore di minori in situazione di handicap e/o svantaggio;
 - 3) Servizio di assistenza domiciliare per anziani e soggetti portatori di disabilità;
 - 4) Interventi di Borse lavoro;

Art. 9 – Requisiti di accesso



COMUNE DI MONTECICCARDO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Possono accedere ai servizi ed agli interventi di cui all'art. 8 lettera A punti 1, 2, 3, 5, 6, e lettera B punti 2 e 3 del presente regolamento i soggetti che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- Valore della certificazione ISEE utile in relazione all'anno della richiesta, inferiore al minimo vitale calcolato sulla soglia di accesso di euro 5.749,90 per l'anno 2013 della pensione integrata al minimo INPS, pari ad euro 442,30 mensili (ripartita per 12 mesi). Il limite del valore dell'ISEE è determinato annualmente, per gli anni successivi al 2013, dalla giunta comunale anche in sede di approvazione delle contribuzioni dei servizi a domanda individuale e similari nell'ambito della manovra di bilancio. In assenza di tale determinazione il valore della certificazione vigente è rivalutato in base agli incrementi ISTAT dal Responsabile del Settore competente;
- patrimonio immobiliare limitato esclusivamente alla casa di abitazione del nucleo;
- adesione al progetto individualizzato predisposto dal Servizio Sociale Professionale.

L'erogazione di prestazioni economiche tende a garantire assistenza a quelle persone che versano in uno stato di bisogno accertato. L'accertamento dello stato di bisogno comporta adeguate indagini e analisi delle condizioni soggettive ed oggettive della persona e/o del nucleo familiare e parentale.

Possono accedere ai servizi ed agli interventi di cui all'art. 8 lettera A punto 4 e lettera B punto 1 e 4 del presente regolamento i soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dai protocolli, convenzioni e in generale dalle rispettive discipline.

Art. 10 - Assistenza economica straordinaria

Contributi economici straordinari: sono contributi economici finalizzati ad integrare i redditi di singoli o famiglie che si trovino ad affrontare situazioni impreviste di varia natura che comportano un eccezionale e straordinario onere economico.

L'intervento economico sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

- 1) Requisiti di cui all'art. 4;
- 2) Avvio del percorso secondo quanto stabilito dal successivo art. 20;
- 3) Condizioni secondo i criteri stabiliti all'art. 9.

L'importo massimo erogabile, nell'ambito del bilancio annuale dell'Ente, non può superare la somma di euro 500,00, liquidato sotto forma di una tantum o, per casi specifici, in più soluzioni, salvo eccezionali situazioni individuate su proposta motivata del Servizio Sociale.



COMUNE DI MONTECICCARDO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Per ogni erogazione il Servizio Sociale Professionale verificherà l'adesione del richiedente al progetto individualizzato preventivamente concordato e verificherà il corretto impiego del contributo per la finalità prevista.

Sono di norma ammesse al contributo:

1. Bollette utenze fornitura acqua, luce e gas. Il cittadino si impegnerà a richiedere la successiva rateizzazione degli importi dovuti ai vari soggetti erogatori nel caso di importo elevato;
2. Spese alimentari per particolari diete su prescrizione del M.M.G. o di idoneo specialista;
3. Spese per acquisto farmaci generici secondo prescrizione medica che dovrà indicare il consumo temporale di ogni singolo farmaco prescritto;
4. Altri interventi, su proposta motivata dal Servizio Sociale Professionale.

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata dal richiedente.

Art. 11 - Assistenza economica continuativa

A fronte di un preciso progetto motivato, elaborato dall'Assistente Sociale, è possibile prevedere interventi a carattere continuativo. L'intervento consiste appunto nell'erogazione di contributi economici a carattere continuativo finalizzati a sostenere soggetti o nuclei familiari in stato di particolare bisogno economico e/o sociale e non in grado di corrispondere al soddisfacimento dei bisogni primari.

Il progetto dovrà contenere, quali elementi minimi:

- a) La durata dell'erogazione del contributo;
- b) Gli obiettivi e i tempi dell'erogazione del contributo;
- c) Momenti di verifica intermedia e finale.

L'intervento economico continuativo avrà, di norma, una durata di 3 mesi, elevabile ad un massimo mesi 6.

L'importo massimo del contributo economico mensile erogabile è di euro 150,00.

Art. 12 - Contributi economici alle famiglie affidatarie di minorenni

Si rimanda al Regolamento sull'Affido Familiare dell'ATS n.1 approvato con Deliberazione di C.C n. 60 del 18/12/2013

Art. 13 - Integrazione retta presso strutture residenziali di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti;

Le persone parzialmente o totalmente non autosufficienti ospitate in strutture residenziali sono tenute al pagamento della retta. Il Comune di Monteciccardo



COMUNE DI MONTECICCARDO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

può intervenire economicamente mediante un contributo integrativo a favore degli utenti non in grado di sopperire al pagamento della retta per intero.

L'eventuale integrazione della retta da parte del Comune avviene dopo aver verificato anche i seguenti elementi:

- l'ammontare della pensione e, se ne è titolare, l'indennità di accompagnamento. Dalla somma della pensione mensile verrà detratta la cifra di € 130,00 mensili lasciati a disposizione del ricoverato per le spese personali (come previsto dalla L.R. 43/88 art. 6), incluse le spese per i farmaci. Nel caso in cui quest'ultime siano superiori a € 50,00 mensili il Comune si farà carico della spesa eccedente;
- condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti (art. 433 CC) valutate in base alle rispettive dichiarazioni ISEE;
- beni immobili (es. case, terreni, fabbricati etc.). L'Amministrazione Comunale integrerà la retta del soggetto interessato, inserito presso la struttura solo ad estinzione del valore del capitale immobiliare escludendo la casa di abitazione qualora vi risiedano il coniuge e/o figlio con grave disabilità o minorenne e/o i genitori e/o i fratelli/sorelle;
- beni mobili (es. risparmi bancari, postali...) del soggetto inserito in struttura tenendo escluse:
 - le eventuali spese sanitarie documentate per interventi contingenti sino ad ammontare complessivo di € 5.000,00 ;
 - e le spese per il rito funebre sino ad ammontare complessivo di € 5.000,00.

Art. 14 - Integrazione retta per inserimenti presso strutture semiresidenziali (minori – adulti – anziani) e trasporto;

Nei casi di inserimento presso strutture semi-residenziali (es. centri diurni, etc.) di soggetti in carico ai servizi sociali comunali o segnalati da servizi specialistici in campo socio-sanitario o giudiziario è prevista la compartecipazione alla spesa per la retta alberghiera e quella relativa al trasporto in base ai redditi dichiarati ai fini ISEE ed alle fasce di contribuzione indicate alla seguente tabella valida per il 2013. Il valore della certificazione ISEE è determinato annualmente, per gli anni successivi al 2013, dalla giunta comunale anche in sede di approvazione delle contribuzioni dei servizi a domanda individuale e similari ,nell'ambito della manovra di bilancio.

Esenti	Fino a € 5.749,90
10%	Da € 5.750,00 a 10.000,00
20%	Da € 10.000,01 a € 12.000,00
30%	Da € 12.000,01 a € 14.000,00
40%	Da € 16.000,01 a € 18.000,00



COMUNE DI MONTECICCARDO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

50%	Da € 18.000,01 a € 20.000,00
60%	Da € 20.000,01 a € 22.000,00
70%	Da € 22.000,01 a € 24.000,00
80%	Da € 24.000,01 a € 26.000,00
90%	Da € 26.000,01 a € 28.000,00
Il costo del servizio è a carico totale della famiglia	Da €28.000,01

La quota di compartecipazione per i disabili comunque non può superare:

- il 50% della pensione di invalidità per coloro che hanno riconosciuta una percentuale fino al 100%;
- il 60% dell'assegno di accompagnamento;
- l'intera pensione d'invalidità per coloro che hanno sia l'invalidità che l'accompagnamento.

Si prescinde dal parametro reddituale per situazioni familiari multiproblematiche, qualora vi siano minori in situazione di svantaggio, a rischio emarginazione o tutela documentate dall'Assistente Sociale del Comune con apposita relazione.

Art. 15 - Servizio di integrazione scolastica per alunni riconosciuti ai sensi della L. 104/92

Il servizio fornisce assistenza e sostegno individualizzato agli alunni riconosciuti ai sensi della L. 104/92. L'intervento è finalizzato all'integrazione dell'alunno nel contesto scolastico e si realizza attraverso il supporto per lo svolgimento delle attività.

La richiesta per questo tipo di servizio viene inoltrata al Servizio Sociale Comunale da parte del Dirigente Scolastico; l'Assistente Sociale acquisisce dal genitore o tutore la relativa autorizzazione ad erogare il servizio, unitamente alla documentazione relativa al riconoscimento di cui alla L. 104/92 in situazione di gravità.

Si rimanda altresì alla L.R. 18/96 e agli specifici Accordi di programma promossi dalle Province, dai Comuni, dalle Aziende Sanitarie e dalle Comunità Montane finalizzati a migliorare l'integrazione scolastica dei soggetti con handicap secondo quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 104/1992 e con le modalità previste dal D.M. pubblica istruzione 5 febbraio 1992.

Art. 16 - Servizi di assistenza educativa domiciliare a favore di minori riconosciuti ai sensi della L. 104/92 e/o svantaggio

Il servizio di assistenza domiciliare educativa è destinato ai minori riconosciuti ai sensi della L. 104/92 e ai minori che vivono situazioni di disagio per difficoltà



COMUNE DI MONTECICCARDO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

di carattere personale, relazionale, ambientale, che sono esposti a rischio emarginazione sociale.

Gli interventi possono essere effettuati sia all'interno dell'abitazione dove risiede la famiglia sia in luoghi individuati dai Servizi.

La prestazione svolta da educatori, presuppone un progetto educativo predisposto dal Servizio Sociale professionale del Comune e quando opportuno in collaborazione con il Servizio Specialistico Socio-Sanitario, dell'equipe UMEE o del Consultorio.

I progetti educativi sono volti a consentire uno sviluppo equilibrato dell'individuo e il suo proficuo inserimento.

La famiglia del minore, tranne nelle situazioni per le quali esista un provvedimento del Tribunale per i Minorenni sarà tenuta a contribuire a copertura delle spese per l'erogazione del Servizio in rapporto alla situazione economica come indicato nella seguente tabella valida per il 2013. Il limite del valore dell'ISEE è determinato annualmente, per gli anni successivi al 2013, dalla Giunta Comunale anche in sede di approvazione delle contribuzioni dei servizi a domanda individuale e similari, nell'ambito della manovra di bilancio.

Esenti	Fino a € 5.749,90
10%	Da € 5.750,00 a 10.000,00
20%	Da € 10.000,01 a € 12.000,00
30%	Da € 12.000,01 a € 14.000,00
40%	Da € 16.000,01 a € 18.000,00
50%	Da € 18.000,01 a € 20.000,00
60%	Da € 20.000,01 a € 22.000,00
70%	Da € 22.000,01 a € 24.000,00
80%	Da € 24.000,01 a € 26.000,00
90%	Da € 26.000,01 a € 28.000,00
Il costo del servizio è a carico totale della famiglia	Da €28.000,01

Art. 17 – Servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili

Per il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) si fa riferimento alle condizioni economiche degli utenti ai fini della loro eventuale compartecipazione alla spesa del servizio di cui trattasi.

La prestazione svolta da operatori domiciliari presuppone un progetto assistenziale predisposto dal Servizio Sociale professionale del Comune. L'assistito sarà tenuto a contribuire alla copertura delle spese sostenute dal Comune per l'erogazione del servizio in rapporto alla situazione economica come disciplinato a livello di Ambito Territoriale Sociale e determinato annualmente dalla giunta comunale anche in sede di approvazione delle



COMUNE DI MONTECICCARDO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

contribuzioni dei servizi a domanda individuale e similari nell'ambito della manovra di bilancio.

Art. 18 - Agevolazioni servizi scolastici (refezione e trasporto)

Per la disciplina delle agevolazioni previste dal presente articolo si rimanda ai seguenti atti:

- Regolamento di refezione scolastica – approvato con delibera di C.C. n. 43 del 23/07/2013
- Regolamento di trasporto scolastico – approvato con delibera di C.C. n. 44 del 23/07/2013.

Art. 19 - Borse lavoro

Per la disciplina dell'intervento previsto dal presente articolo si rimanda al "Protocollo metodologico per la definizione di percorsi integrati finalizzati al recupero sociale e all'integrazione lavorativa di persone in carico ai serv. specialistici U.M.E.A, D.S.M. e D.D.P. "in situazione di disabilità fisica, psico-fisica, sensoriale, con patologia psichica e/o in stato di dipendenza patologica" - approvato con Delibera di G.C. n. 65 del 12/12/2013.

Art. 20 – Procedura ed istruttoria

I soggetti aventi titolo ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 9 del presente regolamento, che intendono inoltrare domanda per l'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 8, devono rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali presso la sede comunale dove l'Assistente Sociale orienta la persona nella ricerca nella soluzione più adatta alle problematiche espresse.

Il procedimento preordinato all'erogazione di interventi e servizi di cui al presente Regolamento inizia con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato su modulo predisposto e fornito dai Servizi Sociali.

L'Assistente Sociale dopo il colloquio professionale con il richiedente, la visita domiciliare, ove necessaria, e la raccolta della documentazione prevista dal presente regolamento, esprime la propria valutazione ed acquisisce il parere di congruità finanziaria dal Responsabile del Settore entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Entro 10 giorni dal parere di congruità del Responsabile del Settore, L'Assistente Sociale, con una relazione scritta, propone al Responsabile dei Servizi Sociali la concessione o meno dell'intervento indicando le motivazioni e l'entità del contributo stesso. La concessione dell'intervento avviene con Provvedimento del Responsabile del settore competente entro 45 gg. dalla data di arrivo della richiesta.



COMUNE DI MONTECICCARDO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Entro 45 giorni dalla data di arrivo della domanda il Responsabile del procedimento comunica per iscritto la decisione all'interessato, sia in caso di accoglimento che in quello di diniego.

Documentazione: ogni domanda dovrà essere accompagnata dal progetto individualizzato, dalla richiesta redatta su apposito modulo, dalla attestazione ISEE – ultimo periodo utile in corso di validità - e dalla documentazione specifica a sostegno della richiesta stessa.

A corredo della domanda di accesso agli interventi di sostegno economico deve essere acquisita una attestazione con cui il richiedente dichiara di non aver debiti tributari e/o extratributari nei confronti dell'Ente.

Qualora, al contrario, il richiedente abbia dei debiti nei confronti dell'Ente la erogazione del contributo è subordinata ad apposita dichiarazione da parte del richiedente stesso con la quale l'Ente può procedere alla compensazione del debito contratto e alla erogazione della sola eventuale differenza risultante tra il debito compensato e l'ammontare del contributo concesso.

In questo caso in fase di istruttoria il servizio sociale richiederà ai competenti servizi comunali il dettaglio dei debiti (causale e quantificazione).

Saranno presi in considerazione solo i debiti comunicati dai competenti uffici comunali entro 10 giorni dalla richiesta del Servizio Sociale al fine di procedere con sollecitudine alla conclusione del procedimento.

Quanto sopra compatibilmente al regolamento di contabilità dell'Ente.

Il progetto individualizzato redatto dall'Assistente Sociale e condiviso dal richiedente, individua tempi, strumenti e modalità per la realizzazione degli obiettivi.

La presa in carico si articola in 3 fasi:

- 1) Una fase di valutazione preliminare effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa dalla persona e dai bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
- 2) Predisposizione di un progetto individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
- 3) Verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento;

I sostegni economici sono tesi a stimolare l'autosufficienza e le risorse personali, ad evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale e a diminuire il rischio di marginalità sociale, anche attraverso i progetti individualizzati che i richiedenti sono tenuti a sottoscrivere ed accettare.

L'erogazione di contributi economici è subordinata alla condizione da parte degli interessati di rendersi disponibili allo svolgimento di attività lavorativa/formativa che sarà loro proposta ove questi siano abili al lavoro e



COMUNE DI MONTECICCARDO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

ove possibile, ovvero altra azione proposta dal Servizio Sociale tesa ad agevolare la graduale autonomia e i percorsi di reinserimento sociale. I richiedenti abili al lavoro dovranno iscriversi al Centro per l'impiego, l'orientamento e la formazione.

Il mancato rispetto del progetto individualizzato da parte del richiedente comporta l'immediata cessazione della prestazione. In tal senso si considereranno inadempienti coloro che:

- abbiano rifiutato offerte di lavoro in relazione a quanto previsto dal precedente comma;
- abbiano cessato volontariamente un'attività lavorativa;
- abbiano tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca del lavoro;
- non abbiano rispettato gli impegni assunti nel progetto individualizzato in merito a quanto definito circa la ricerca e il mantenimento di un'attività lavorativa.

I contributi economici sono finalizzati a stimolare le risorse personali ed evitare il cronicizzarsi di condizioni di dipendenza assistenziale, per cui sono intesi come interventi residuali, limitati al tempo necessario per completare il progetto di aiuto concordato con il richiedente e da esso sottoscritto.

I contributi sono erogati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Art. 21 – Valutazione congruità economica

Il Dirigente valuta la rispondenza tra le richieste di assistenza economica pervenute dal Servizio Sociale e le risorse finanziarie disponibili nel Bilancio.

Art. 22 – Controlli sulla documentazione prodotta

Il Servizio Sociale, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, esegue i controlli prima della conclusione del procedimento di approvazione o di diniego. Ogni tipo di documentazione prodotta può essere soggetta a verifica a campione avvalendosi delle informazioni anche di altri Enti della Pubblica Amministrazione, secondo quanto consentito dalle leggi dello Stato (D.P.R. 445/2000), ai sensi della Delibera di G.C. n. 41 del 18/08/2008, nonché dal Disciplinare sui controlli in merito alle dichiarazioni rese ai fini della concessione di contributi economici del settore servizi sociali.

Art. 23 – Azioni di rivalsa del Comune

I cittadini, che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal Comune su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono punibili per legge ai sensi dell'art. 496 del C.P. In tutti i casi è fatto loro obbligo di corrispondere, a effetto di rimborso, l'intera somma percepita indebitamente dall'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI MONTECICCARDO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali predispone gli atti amministrativi necessari al recupero coattivo della somma, inviandoli all'Ufficio Competente per l'iscrizione al ruolo.

La persona interessata perderà ogni diritto alla prestazione.

Art. 24 – Rinvio

Fanno Parte del presente Regolamento le diverse discipline per le quali siano previste specifiche misure approvate con atti del Comune.